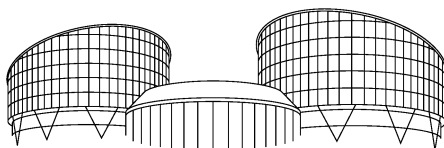


Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

*(Ricorsi nn. 76462/12 e altri 33 –
si veda elenco allegato)*

SENTENZA

STRASBURGO

23 ottobre 2025

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Barbieri e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Frédéric Krenc, *Presidente*,

Raffaele Sabato,

Alain Chablais, *giudici*,

e Liv Tigerstedt, *cancelliere aggiunto di Sezione*,

visti i ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") dai ricorrenti elencati nella tabella allegata ("i ricorrenti") nelle varie date ivi indicate;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano ("il Governo"), rappresentato dal suo agente, sig. L. D'Ascia, le doglianze concernenti l'articolo 6 § 1 e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 2 ottobre 2025,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. I ricorsi concernono l'applicazione retroattiva dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010 n. 183 ("legge n. 183/2010") a procedimenti pendenti a livello interno.

2. I ricorrenti erano dipendenti con uno o più contratti a tempo determinato di diversi datori di lavoro. Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2009 avevano promosso procedimenti interni per ottenere la conversione *ex tunc* dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, il reintegro e di conseguenza il diritto alla retribuzione con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro erano stati informati o erano venuti in altro modo a conoscenza dell'intenzione e della disponibilità dei ricorrenti a proseguire l'adempimento dei propri obblighi nell'ambito del rapporto lavorativo (*mora credendi*).

3. Applicando la normativa in vigore all'epoca, i tribunali interni avevano convertito i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato e avevano accordato risarcimenti corrispondenti alle retribuzioni non percepite durante il periodo decorrente dalla *mora credendi* fino al reintegro. Le somme furono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio mensile lordo spettante ai ricorrenti in virtù dei rispettivi contratti a tempo determinato.

4. Mentre erano pendenti diversi procedimenti interni, l'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 introdusse un nuovo metodo di calcolo di suddetto risarcimento, stabilendo la concessione di una somma forfettaria compresa, in linea generale, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione lorda.

5. Conseguentemente i tribunali interni accolsero le richieste di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato presentate dai ricorrenti, ma rideterminarono i risarcimenti accordati in conformità alla legge n. 183/2010. Informazioni relative alle pertinenti decisioni interne sono riportate nella tabella allegata.

6. Con sentenza 11 novembre 2011 n. 303, la Corte costituzionale ritenne l'articolo 32 della legge n. 183/2010 legittimo e costituzionale in quanto aveva introdotto un metodo più agevole, accurato ed omogeneo per calcolare il risarcimento al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti di lavoro.

7. A seguito dell'adozione di decisioni interne definitive, i datori di lavoro che avevano già versato le somme accordate in virtù della precedente normativa, chiesero ai ricorrenti il rimborso della differenza tra tali somme e gli importi determinati conformemente alla legge n. 183/2010.

8. In data 6 dicembre 2023 il ricorrente del ricorso n. 70934/17 concluse un accordo con il suo datore di lavoro accettando una somma a titolo di liquidazione di tutte le pretese pendenti. Entrambi le parti rinunciarono a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori.

9. I ricorrenti hanno lamentato che l'ingerenza provocata dall'applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti aveva leso il loro diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Hanno lamentato inoltre che la decurtazione delle somme loro concesse come risarcimento, conseguente al nuovo metodo di calcolo introdotto dalla legge n. 183/2010, costituiva un'ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

10. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. IL RICORSO N. 70934/17

11. In ordine al ricorso n. 70934/17, la Corte osserva che il ricorrente ha concluso un accordo transattivo con il suo datore di lavoro che soddisfa in larga misura le sue pretese formulate ai sensi della Convenzione e che secondo il testo dell'accordo entrambe le parti rinunciano espressamente a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori o a pretese pendenti non contemplate dall'accordo in questione (si veda, *mutatis mutandis*, *Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia* (dec.), n. 17528/05, § 19, 7 gennaio 2014). La Corte osserva che il ricorrente non è

pertanto più obbligato a rimborsare la somma accordatagli in virtù della precedente normativa.

12. Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che il ricorrente abbia risolto la controversia a livello interno mediante l'accordo e non possa più pretendere di essere vittima di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

13. Segue che tale ricorso è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettato conformemente all'articolo 35 §§ 3 lettera a) e 4 della medesima.

~~III.~~ I RESTANTI RICORSI

A. Sulla dedotta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione

14. La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti concernente l'assenza di equo processo non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall'articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

15. I principi generali concernenti l'adozione di una legislazione retroattiva che abbia l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia sono stati riassunti nelle cause *Vegotex International S.A. c. Belgio* ([GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022), *D'Amico c. Italia* (n. 46586/14, 17 febbraio 2022) e *Arras e altri c. Italia* (n. 17972/07, 14 febbraio 2012).

16. Il Governo ha negato l'esistenza di qualsiasi violazione. Ha affermato che la nuova legislazione non era stata adottata allo scopo di influenzare l'esito di procedimenti civili pendenti a favore di una qualsiasi delle parti, che l'adozione di tale normativa non aveva determinato nel merito le rispettive cause dei ricorrenti, e che esistevano motivi imperativi di interesse generale che giustificavano l'applicazione retroattiva della nuova legislazione, nello specifico l'obiettivo della certezza del diritto.

17. Il Governo ha spiegato che quando vigeva la precedente normativa, i calcoli pertinenti dipendevano dalla valutazione discrezionale effettuata dai tribunali interni ai sensi degli articoli 1223, 1224, 1226 e 1227 del codice civile alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna causa. Ciò aveva creato incertezza in ordine all'entità dei risarcimenti da accordare, in quanto il metodo per calcolare tali somme aveva dato luogo a considerevoli disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe o paragonabili. Citando la sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale, il Governo aveva osservato anche che il precedente quadro giuridico non aveva determinato con chiarezza quale data occorreva considerare come *dies a quo* per il calcolo del risarcimento, né se nella determinazione dell'ammontare del risarcimento occorresse tenere conto dell'*aliunde perceptum* e dell'*aliunde percipiendum*

(reddito che era nel frattempo stato percepito o avrebbe potenzialmente potuto essere percepito grazie a un altro impiego).

18. I ricorrenti hanno ribadito le loro pretese.

19. Nel caso di specie, l'applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti dei ricorrenti è pacifica. La Corte osserva che la nuova normativa ha avuto un impatto significativo sull'esito delle controversie poiché ha modificato il metodo di calcolo del risarcimento e ha dato luogo a una notevole riduzione delle somme accordate ai ricorrenti.

20. Come conseguenza dell'applicazione di tale disposizione, i ricorrenti sono stati privati di una parte considerevole del risarcimento inizialmente loro concesso (si veda, *mutatis mutandis*, *Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 129, CEDU 2006-V).

21. La Corte osserva che soltanto motivi imperativi di interesse generale possono giustificare una simile ingerenza da parte del legislatore. Il rispetto dello Stato di diritto e la nozione di equo processo impongono di trattare i motivi addotti per giustificare simili misure con il massimo grado possibile di circospezione (si veda *Maggio e altri c. Italia*, nn. 46286/09 e altri 4, § 45, 31 maggio 2011).

22. La Corte ritiene che, anche ammettendo che l'intervento legislativo fosse necessario per eliminare le incongruenze negli importi dei risarcimenti in questione e nel metodo per calcolarli, il Governo non abbia dimostrato l'esistenza della necessità di applicare la normativa retroattivamente (si veda, *mutatis mutandis*, *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia*, nn. 48357/07 e altri 3, § 82, 24 giugno 2014).

23. Così, mentre lo scopo della legge, se applicata *pro futuro*, poteva essere legittimo, la Corte non è persuasa che sia stata dimostrata l'esistenza di motivi sufficientemente imperativi per renderla immediatamente e retroattivamente applicabile ai procedimenti pendenti. In tali circostanze la Corte ritiene che nel caso di specie, in assenza di motivi imperativi in grado di prevalere sui pericoli inerenti all'uso di leggi retroattive, lo Stato abbia adottato e applicato una legislazione che ha avuto l'effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di controversie pendenti.

24. Vi è stata conseguentemente violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

B. Sulla dedotta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione

25. I principi generali relativi all'articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardanti gli interventi legislativi che incidono sul pacifico godimento dei beni sono stati riassunti nelle cause *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri* (sopra citata, §§ 98-104) e *Stefanetti e altri c. Italia* (nn 21838/10 e altri 7, §§ 48-52, 15 aprile 2014).

26. La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni del Governo in ordine alla questione di sapere se i ricorrenti possedessero un “bene” o una legittima aspettativa di possederne uno, giacché la presente doglianza è in ogni caso irricevibile per i seguenti motivi.

27. La Corte ha riconosciuto in precedenti cause che leggi con effetto retroattivo che sono state ritenute costituire un’ingerenza legislativa erano comunque conformi ai requisiti di legalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri*, sopra citata, § 104, e la giurisprudenza ivi citata). Essa non vede motivo di ritenere diversamente nel caso di specie.

28. Quanto al fine perseguito, la Corte ribadisce che le autorità interne sono in linea di massima in una posizione migliore per decidere che cosa sia nel pubblico interesse e che esse godono di un certo margine di discrezionalità. Ha precedentemente riconosciuto che un fine che non costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico in grado di giustificare un’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, può tuttavia essere ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (*ibid.*, § 105; si veda altresì *Maggio e altri*, sopra, § 60).

29. Nel caso di specie la Corte osserva che l’impatto della nuova legislazione sui ricorrenti è stato limitato a una cospicua decurtazione delle somme loro accordate come risarcimento. Ad ogni modo l’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 non ha inciso sul diritto dei ricorrenti al risarcimento, alla conversione dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, o al reintegro. Inoltre, diversamente dalla precedente normativa, la legge n. 183/2010 ha stabilito che i datori di lavoro devono sempre pagare il risarcimento a prescindere dal fatto che il dipendente abbia o meno trovato un nuovo impiego nel frattempo, o abbia subito un’effettiva perdita economica.

30. La Corte riconosce pertanto che la legge n. 183/2010 persegue il fine della certezza del diritto eliminando le disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe rispetto all’ammontare del risarcimento loro accordato e al metodo utilizzato per calcolarlo.

31. Tenendo a mente ciò, la Corte ritiene che, ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, non vi sia nulla che indichi che lo Stato non ha conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli interessi dei ricorrenti.

32. Segue che la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

I. DANNO

33. I ricorrenti hanno chiesto somme corrispondenti alla differenza tra gli importi che sarebbero stati loro accordati ai sensi della precedente normativa e quelli concessi conformemente alla legge n. 183/2010 (si veda la tabella allegata).

34. Il Governo ha contestato le richieste dei ricorrenti.

35. La Corte osserva che la concessione di un'equa soddisfazione può essere basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato delle garanzie di cui all'articolo 6 relativamente all'equità dei procedimenti. Benché la Corte non possa formulare ipotesi su quale sarebbe stato l'esito dei procedimenti se la situazione fosse stata diversa, essa non trova irragionevole ritenere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità reali (si vedano *Maggio e altri*, § 80; *Arras e altri*, § 88; e *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri*, § 112, tutte sopra citate). Deliberando in via equitativa, come prescritto dall'articolo 41, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella tabella allegata per il danno patrimoniale.

36. A tali importi occorre aggiungere un risarcimento del danno non patrimoniale che la constatazione di violazione formulata nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. La Corte accorda pertanto la somma di 1.000 euro (EUR) a ciascun ricorrente (tranne che al ricorrente del ricorso n. 70934/17).

II. SPESE

37. I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per essere rappresentati dinanzi alla Corte. Alcuni ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese legali e di altro tipo sostenute nei procedimenti interni.

38. Il Governo ha chiesto alla Corte di accordare il rimborso delle spese soltanto nel caso di richieste documentate di importi ragionevoli.

39. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare le somme indicate nella tabella allegata.

40. Essa rigetta le domande di equa soddisfazione per il resto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Dichiara* il ricorso n. 70934/17 irricevibile;
3. *Dichiara* ricevibili le doglianze ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e irricevibili le doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione sollevate nei restanti ricorsi;
4. *Ritiene* che nei restanti ricorsi vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
5. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare ai restanti ricorrenti, entro tre mesi:
 - (i) le somme indicate nella tabella allegata, oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per il danno patrimoniale e le spese;
 - (ii) EUR 1.000 (mille euro) ciascuno per il danno non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
 - (b) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
6. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 ottobre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Frédéric Krenç
Presidente

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

APPENDICE

Elenco delle cause:

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
1.	76462/12 Barbieri c. Italia 21/11/2012	Annalisa BARBIERI 1977 Grisolia Italiana	Valeriano GRECO Diamante	Tribunale di Castrovillari R.G. 1184/2005 Sentenza n. 293/2008 19/04/2008	Corte di appello di Catanzaro R.G. 876/2013 Sentenza n. 1611/2015 07/01/2016	39.748,51	5.950	-
2.	26318/13 Bianchi c. Italia 04/04/2013	Niky BIANCHI 1977 Ascoli Piceno Italiana	Maria Rita PUGLIA Ascoli Piceno	Tribunale di Ascoli Piceno R.G. 937/2007 Sentenza n. 376/2008 28/03/2008	Corte di appello di Ancona R.G. 198/2009 Sentenza n. 969/2012 16/10/2012	8.184,48	1.250	-
3.	26585/13 Bachetti c. Italia 11/04/2013	Ezio BACHETTI 1971 Folignano Italiana	Maria Rita PUGLIA Ascoli Piceno	Tribunale di Ascoli Piceno R.G. 234/2007 Sentenza n. 814/2007 29/06/2007	Corte di appello di Ancona R.G. 604/2008 Sentenza n. 963/2012 16/10/2012	12.085,81	1.800	-
4.	41123/14 Iosue c. Italia 20/05/2014	Annalisa IOSUE 1975 Fiumicino Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Roma R.G. 2859/2003 Sentenza n. 5212/2005 08/11/2005	Corte di appello di Roma R.G. 6693/2011 Sentenza n. 8571/2012 20/11/2012	49.992,88	7.500	-
5.	49333/14 Straniero c. Italia 25/06/2014	Marcello STRANIERO 1975 Bari Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Tribunale di Bari R.G. 363/2005 Sentenza n. 13344/2009 28/05/2009	Corte di appello di Bari R.G. 4190/2010 Sentenza n. 107/2013 19/02/2013	135.421,38	20.300	-

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
6.	60707/15 Battaglia e altri c. Italia 04/12/2015	Monica BATTAGLIA 1973 Palermo Italiana Elena BRESCIANI 1974 Ficarazzi Italiana Marzia CITARDA 1971 Palermo Italiana Ilenia DE FELICE 1974 Palermo Italiana Cristian MONFORTE 1974 Palermo Italiana Barbara RIBAUDO 1979 Palermo Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Palermo R.G. 1689/2009 Sentenza n. 844/2010 23/06/2010	Corte di appello di Palermo R.G. 741/2014 Sentenza n. 2273/2014 04/12/2014	146.370,26 (Battaglia)	21.950 (Battaglia)	634,40 (Battaglia)
						123.734,65 (Bresciani)	18.550 (Bresciani)	634,40 (Bresciani)
						64.901,89 (Citarda)	9.750 (Citarda)	634,40 (Citarda)
						127.150,09 (De Felice)	19.050 (De Felice)	634,40 (De Felice)
						50.366,21 (Monforte)	7.550 (Monforte)	634,40 (Monforte)
						127.150,09 (Ribaudò)	19.050 (Ribaudò)	634,40 (Ribaudò)

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
		Paolo VIVIRITO 1971 Palermo Italiana				64.901,89 (Vivirito)	9.750 (Vivirito)	534,40 (Vivirito)
7.	5916/16 Berardi c. Italia 22/01/2016	Roberta BERARDI 1975 Latina Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Roma R.G. 7002/2005 Sentenza n. 1592/2007 18/06/2007	Corte di appello di Roma R.G. 3281/2014 Sentenza n. 200/2015 23/01/2015	122.962,82	18.450	634,40
8.	8282/16 Campagna c. Italia 02/02/2016	Quirino CAMPAGNA 1966 Carpineto Romano Italiana	Maurizio DE STEFANO Roma	Corte di appello di Firenze R.G. 1836/2007 Sentenza n. 1615/2009 04/12/2009	Corte di appello di Perugia R.G. 260/2013 Sentenza n. 84/2015 03/08/2015	50.000	7.500	-
9.	11737/16 D'Aiello c. Italia 26/02/2016	Agata D'AIELLO 1969 Palermo Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Palermo R.G. 1540/2007 Sentenza n. 2041/2009 11/02/2010	Corte di appello di Palermo R.G. 1307/2014 Sentenza n. 261/2015 27/02/2015	87.732,58	13.150	634,40
10.	22143/16 Di Salvo e Santisi c. Italia 15/04/2016	Giuseppa DI SALVO 1962 Carini Italiana Anna Maria SANTISI 1963 Palermo Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Palermo R.G. 1845/2008 Sentenza n. 505/2010 13/04/2010	Corte di appello di Palermo R.G. 1573/2014 Sentenza n. 368/2015 17/04/2015	110.972,98 (Di Salvo) 113.863,01 (Santisi)	16.650 (Di Salvo) 17.100 (Santisi)	634,40 (Di Salvo) 634,40 (Santisi)

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
11.	66195/16 Gabbianelli e altri c. Italia 11/11/2016	Serena GABBIANELLI 1975 Velletri Italiana Lavinia IANNILLI 1977 Roma Italiana Raffaella PICCHI 1978 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Tribunale di Roma R.G. 231719/2001, 235190/2001, 236129/2001, 201720/2001, 236128/2001, 231722/2001, 235185/2001, 231721/2001, 235191/2001 Sentenza n. 21846/2004 07/12/2004 (S. Gabbianelli e R. Picchi) Corte di appello di Roma R.G. 7177/2005 Sentenza n. 2574/2008 23/12/2009 (L. Iannilli)	Corte di appello di Roma R.G. 4843/2012 Sentenza n. 7787/2013 01/10/2013	52.763,58 (Gabbianelli) 132.875,70 (Iannilli) 48.332,69 (Picchi)	7.900 (Gabbianelli) 19.950 (Iannilli) 7.250 (Picchi)	1.268,80 (Gabbianelli) 1.268,80 (Iannilli) - (Picchi)
12.	70328/16 Lapacciana c. Italia 23/11/2016	Eliana LAPACCIANA 1974 Viterbo Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 6125/2008 Sentenza n. 5775/2010 25/06/2010	Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014 Sentenza n. 3206/2016 07/06/2016	55.799,22	8.350	900
13.	70398/16 Martinelli c. Italia 22/11/2016	Gianluca MARTINELLI 1971 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 6125/2008 Sentenza n. 5775/2010 25/06/2010	Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014 Sentenza n. 3206/2016 07/06/2016	31.894,66	4.800	1.268,80
14.	70407/16 Fondi c. Italia 23/11/2016	Teresa FONDI 1969 Soriano nel Cimino Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 6125/08 Sentenza n. 5775/2010 25/06/2010	Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014 Sentenza n. 3206/2016 07/06/2016	33.954,46	5.100	1.268,80

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
15.	74130/16 Cirasella c. Italia 02/12/2016	Annamaria CIRASELLA 1969 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 6125/2008 Sentenza n. 5775/2010 25/06/2010	Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014 Sentenza n. 3206/2016 07/06/2016	32.165,68	4.800	500
16.	12673/17 Annessi e altri c. Italia 08/02/2017	Flavio ANNESSI 1972 Roma Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Roma R.G. 6040/2008 Sentenza n. 8234/2009 26/02/2010	Corte di appello di Roma R.G. 2928/2014 Sentenza n. 4890/2015 27/08/2015	135.910,80 (Annessi)	20.400 (Annessi)	- (Annessi)
		Francesca BRANDIZZI 1972 Roma Italiana				113.363,46 (Brandizzi)	17.000 (Brandizzi)	634,40 (Brandizzi)
		Barbara DILETTI 1970 Roma Italiana				136.713,81 (Diletti)	20.500 (Diletti)	- (Diletti)
17.	30066/17 Montecchi c. Italia 13/04/2017	Manuela MONTECCHI 1953 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Tribunale di Roma R.G. 223061/2004 Sentenza n. 22067/2005 07/12/2005	Corte di appello di Roma R.G. 3129/2015 Sentenza n. 4907/2016 24/10/2016	24.078,59	3.600	-
18.	30067/17 Del Buono c. Italia 13/04/2017	Elisabetta DEL BUONO 1969 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Tribunale di Roma R.G. 21870/2003 Sentenza n. 15825/2004 22/09/2004	Corte di appello di Roma R.G. 3293/2015 Sentenza n. 4885/2016 21/10/2016	17.647,33	2.650	2.537,60

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
19.	30069/17 Serangeli c. Italia 13/04/2017	Gabriele SERANGELI 1974 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 7299/2005 Sentenza n. 2880/2007 21/09/2007	Corte di appello di Roma R.G. 3643/2014 Sentenza n. 8524/2015 18/12/2015	67.523,01	10.150	1.350
20.	39636/17 Lugustiano c. Italia 29/05/2017	Eleonora LUGUSTIANO 1966 Civitavecchia Italiana	Roberto RIZZO Roma	Tribunale di Roma R.G. 203162/2004 Sentenza n. 3029/2005 03/02/2005	Corte di appello di Roma R.G. 4111/2015 Sentenza n. 5671/2016 05/12/2015	24.261,40	3.650	-
21.	39722/17 Crispiani c. Italia 29/05/2017	Virginia CRISPIANI 1973 Civitanova Marche Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 9538/2007 Sentenza n. 161/2010 15/03/2011	Corte di appello di Roma R.G. 4793/2014 Sentenza n. 8632/2015 10/12/2015	98.082,26	14.700	1.348,80
22.	39727/17 Vitagliano c. Italia 29/05/2017	Alessandro VITAGLIANO 1975 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 814/2007 Sentenza n. 1106/2010 06/04/2010	Corte di appello di Roma R.G.1510/2015 Sentenza n. 5816/2016 14/12/2016	25.842,68	3.900	1.268,80
23.	55846/17 Grasso c. Italia 28/07/2017	Daniela GRASSO 1959 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 2166/2005 Sentenza n. 983/2008 25/07/2008	Corte di appello di Roma R.G. 4109/2015 Sentenza n. 4991/2016 15/02/2016	81.694,87	12.250	1.350
24.	70934/17 Batetta c. Italia 20/09/2017	Pietro BATETTA 1966 Pula Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di Cagliari R.G. 101/2010 Sentenza n. 158/2011 02/03/2011	Corte di appello di Cagliari R.G. 357/2017 Sentenza n. 108/2019 06/06/2019	-	-	-

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
25.	24084/18 Sclocchini c. Italia 21/05/2018	Antonina SCLOCCHINI 1977 Sant'Egidio alla Vibrata Italiana	Paolo TRAVAGLINI Ascoli Piceno	Tribunale di Ascoli Piceno R.G. 554/200 Sentenza n. 603/2010 25/06/2010	Corte di appello di Ancona R.G. 289/2011 Sentenza n. 19/2012 17/03/2012	42.758,52	6.400	3.000
26.	29312/18 Quaranta c. Italia 18/06/2018	Monica QUARANTA 1975 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Corte di appello di Roma R.G. 11245/200 Sentenza n. 1628/2005 21/04/2005	Corte di appello di Roma R.G. 1859/2015 Sentenza n. 5813/2017 28/12/2017	42.746,82	6.400	700
27.	30394/18 Bernardini c. Italia 25/06/2018	Baldo BERNARDINI 1979 Roma Italiana	Roberto RIZZO Roma	Tribunale di Roma R.G. 218035/2004 Sentenza n. 15508/2006 22/08/2006	Corte di appello di Roma R.G. 3710/2016 Sentenza n. 30/2018 15/01/2018	41.821,57	6.250	1.380
28.	32990/18 Petroni c. Italia 03/07/2018	Carlo PETRONI 1953 Roma Italiana	Bruno COSSU Roma	Corte di appello di Roma R.G. 7009/2004 Sentenza n. 3864/2008 05/06/2009	Corte di appello di Roma R.G. 958/2015 Sentenza n. 5933/2016 03/01/2017	170.368,69	25.550	-
29.	43109/18 Sclocchini c. Italia 06/09/2018	Alessandro SCLOCCHINI 1976 Castel di Lama (AP) Italiana	Paolo TRAVAGLINI Ascoli Piceno	Tribunale di Ascoli Piceno R.G. 982/2006 Sentenza n. 1102/2007 02/11/2007	Corte di appello di Ancona R.G. 863/2008 Sentenza n. 946/2012 16/10/2012	11.659,39	1.750	2.674,19
30.	16052/19 Todisco c. Italia 20/03/2019	Gennaro TODISCO 1968 Monopoli Italiana	Vincenzo Enrico DE MICHELE Foggia	Tribunale di Bari R.G. 15449/2004 Sentenza n. 13387/2010 02/11/2010	Corte di appello di Bari R.G. 4161/2011 Sentenza n. 1989/2014 19/09/2014	163.000	24.450	3.000

SENTENZA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Nominativo del ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010	Decisione interna definitiva che applica la legge n. 183/2010	Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per il danno patrimoniale (in EUR)	Somma accordata per le spese (in EUR)
31.	22011/19 D'Angelo c. Italia 15/04/2019	Maria D'ANGELO 1960 Capaccio Paestum Italiana	Carminc FRANCIA Capaccio Paestum	Procedimento instaurato ma non adottata nessuna decisione prima della promulgazione	Corte di appello di Napoli R.G. 6754/2013 Sentenza n. 309/2017 18/01/2017	505.297,64	4.900	3.000
32.	39865/19 Chiavetta c. Italia 23/07/2019	Elena CHIAVETTA 1966 Colonnella Italiana	Sergio Natale GALLEANO Milano	Corte di appello di L'Aquila R.G. 425/2009 Sentenza n. 867/2010 23/06/2010	Corte di appello di L'Aquila R.G. 219/2018 Sentenza n. 37/2019 24/01/2019	132.308,26	19.850	2.926,10
33.	47850/19 Mari c. Italia 31/08/2019	Stefania MARI 1963 Scorzè Italiana	Simonetta ROTTIN Udine	Procedimento instaurato ma non adottata nessuna decisione prima della promulgazione	Corte di appello di Venezia R.G. 1583/2012 Sentenza n. 132/2016 12/07/2016	166.289,73	9.300	3.000
34.	15996/20 Calabrese c. Italia 30/03/2020	Donato CALABRESE 1979 Foggia Italiana	Vincenzo Enrico DE MICHELE Foggia	Corte di appello di Bari 12/08/2010	Corte di appello di Bari R.G. 196/2019 Sentenza n. 1976/2019 08/10/2019	48.896,67	7.350	3.000